SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 270**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 novembre 1992, n. 433.

Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei musei statali, mediante l'impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizzazione del personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei statali in cui siano installati impianti audiovisivi è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

Art. 2.

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento dei musei che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può trasferire di ufficio in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

3. A questo scopo, entro il 20 gennaio di ogni anno, è compilato l'elenco dei musei che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio ed è pubblicata, a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, la graduatoria dei dipendenti da utilizzare e della sede di assegnazione.

4. Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma 3 sono eseguiti entro il 20 dicembre.

Art. 3.

1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi dello Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali stipula, con le organizzazioni di volontariato, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 4.

1. Laddove non esistono, vengono istituiti presso i musei i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. La gestione dei servizi è autorizzata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, su conforme parere del competente soprintendente.

3. La gestione dei servizi è affidata in concessione dal soprintendente competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati, anche costituenti società o cooperative.

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 5.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Per le finalità previste dal presente decreto è autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

92G0489

DECRETO-LEGGE 14 novembre 1992, n. 434.

Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992 continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla è innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro per la funzione pubblica*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e,* ad interim, *delle partecipazioni statali*

RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

92G0490

DECRETO-LEGGE 14 novembre 1992, n. 435.

Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1993:

a) dopo le parole: «alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «, nonché alle cancellerie dei tribunali e alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere»;

b) dopo le parole: «con lavoratori dipendenti,» sono inserite le seguenti: «nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti,»;

c) dopo le parole: «sono effettuate» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) nel secondo periodo dopo le parole: «dal datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero dal lavoratore autonomo»;

e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

2. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedono alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, della qualifica di artigiano con provvedimento avente carattere definitivo.

4. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

5. Per il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, le cancellerie commerciali dei tribunali si avvalgono delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

5. Qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.

6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.

7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.

Art. 3.

Vigilanza integrata

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;

b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;

c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;

d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ai fini di cui alle lettere *a)* e *d)*.

3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.

Art. 4.

Agevolazioni per i contribuenti

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta o che comunque regolarizzino la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 marzo 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano sempreché alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi.

4. Gli enti pubblici non economici che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresì, agli stessi enti pubblici non economici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.

Art. 5.

Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS

1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2 e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-*ter*. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma 2-*bis*, possono partecipare come azionisti alle società di gestione.».

Art. 6.

Relazioni degli enti previdenziali

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro delle finanze*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0493

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 luglio 1992, n. 436.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo all'approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, recante il regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

Vista la circolare 12 novembre 1991 del Ministro della sanità e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernente l'applicazione del decreto interministeriale n. 217 del 1991;

Vista la risoluzione n. 7-00498 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati del 13 novembre 1991, che, fra l'altro, impegna il Governo a regolamentare la tenuta delle schede e dei registri da parte degli utilizzatori, di cui agli allegati 3 e 4 del citato decreto del 1991, n. 217, in via sperimentale per i primi diciotto mesi e conseguentemente senza le sanzioni previste anche in attesa delle rilevazioni delle schede dei distributori e dei venditori;

Visto il decreto del Ministro dela sanità del 12 novembre 1991, recante la fissazione delle caratteristiche dei supporti magnetici per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto interministeriale n. 217 del 1991;

Ritenuto di aderire alla citata risoluzione n. 7-00498 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati nel senso di introdurre in via sperimentale, a modifica di quanto stabilito con il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, una rilevazione dei dati da parte degli utilizzatori che consenta una preliminare verifica sulla validità della metodologia impiegata in relazione agli obiettivi di tutela sanitaria e ambiente comparati con gli oneri a carico degli agricoltori;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 705/44.64/AG.5/1265 del 4 luglio 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni e in collaborazione con il Ministero della sanità, attua, in via sperimentale, la raccolta dei dati di cui agli allegati 3 e 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in modo rappresentativo per l'intero territorio nazionale e provvede all'effettuazione di un'indagine per valutare la corrispondenza fra i dati desunti dalle dichiarazioni di vendita e quelli rilevati nel merito delle utilizzazioni. I risultati della citata sperimentazione sono resi disponibili entro il 31 marzo 1993. Oggetto della sperimentazione è anche la «scheda dei trattamenti in agricoltura» allegata al presente decreto, che potrà essere utilizzata in alternativa alla scheda di cui all'allegato 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, nonché il modulo di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenta i soggetti

interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessità».

Art. 3.

1. Al termine del comma 1 dell'art. 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, viene aggiunta la frase seguente: «I dati rilevati tramite la scheda di cui all'allegato 1 sono anche elaborati in relazione alle singole colture e produzioni agricole aggregando i dati, oltre che a livello nazionale, regionale e provinciale, anche, nella misura possibile, a livello comunale».

Art. 4.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1994 e dal 28 febbraio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992
Registro n. 12 Sanità, foglio n. 65

SCHEDA DEI TRATTAMENTI IN AGRICOLTURA ANNO.....

Ubicazione corpi aziendali

Sez. *a)*

Comune	Località	Superficie (ettari)	Codice ubicazione (numerico)

Sez. *b)*

Data g. m.	Nome presidio	Numero registraz.	Q.tà usata (kg o l)	Col-tura	Codice coltura	Pieno campo - protetta	Sup. tratt. (in ettari)	Cod. ubic.	Nome Contoterzista	Raccolta	NOTE

Istruzioni per la compilazione

Sezione *a)*.

Indicare:

comune in cui ricadono i singoli corpi aziendali;

nome della località;

superficie in ettari con due cifre decimali di ciascun corpo aziendale;

codice ubicazione indicato con numero progressivo.

Sezione *b)*.

Indicare:

data di effettuazione del trattamento (giorno e mese);

denominazione del presidio;

numero di registrazione;

quantità usata in chilogrammi o litri;

codici coltura. Utilizzare gli stessi previsti nell'allegato 3 foglio 1/3;

specificare se trattasi di coltura in pieno campo o protetta (pc o pr);

superficie investita con il presidio sanitario (in ettari con due cifre decimali);

codice numerico di ubicazione di cui alla sezione *a)*;

nome del contoterzista;

data inizio raccolta. Questa data va registrata nella 1ª colonna (Data) apponendo inoltre una X in corrispondenza della colonna (Raccolta);

note eventuali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'intero art. 15 del D.P.R. n. 236/1988, recante attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183:

«Art. 15 *(Impiego degli antiparassitari)*. — 1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi.

2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisito ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo all'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.

— Gli allegati 3 e 4 al D.M. n. 217/1991, riportano, rispettivamente: il riepilogo dell'utilizzo di presidi sanitari su campo, su derrate vegetali immagazzinate e per usi extra agricoli; il registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari. I primi tre articoli del medesimo decreto così recitano:

«Art. 1. — 1. I modelli delle schede per l'annotazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari effettuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono quelli di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4.

2. Le schede devono essere compilate secondo le modalità e con i tempi e le procedure di rilevamento e trasmissione dei dati precisati per ciascuna di esse negli articoli seguenti.

Art. 2. — 1. La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita, di cui all'allegato 1, deve essere trasmessa al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - sistema informativo agricolo nazionale (s.i.a.n.)", entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare:

a) dalle ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, dai distributori e dai venditori;

b) da coloro che effettuano trattamenti per conto terzi, limitatamente ai presidi sanitari acquistati in proprio, dalle cooperative di acquisto e dai centri di distribuzione collettiva.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa distintamente per ciascuna attività, qualora il dichiarante eserciti più di una delle attività indicate nel modello di cui all'allegato 1.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 potrà essere sostituita da un supporto magnetico contenente gli stessi dati della scheda di cui all'allegato 1, dopo che le caratteristiche di tale supporto saranno state determinate con provvedimento ministeriale o con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ove l'utilizzazione di tale supporto comporti una qualche variazione sul contenuto della dichiarazione.

4. Nella scheda di cui al comma 1 le vendite di presidi sanitari, non compresi nella prima e seconda classe tossicologica, effettuate a soggetti che li utilizzano esclusivamente in orti e giardini familiari, e il cui raccolto è destinato al consumo proprio, possono essere aggregate per presidio e dichiarate cumulativamente. In tal caso l'acquisto di detti presidi avviene previa esibizione di autocertificazione, vidimata, protocollata e depositata in copia presso l'unità sanitaria locale competente per territorio.

5. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3. — 1. La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita, di cui all'allegato 2, deve essere trasmessa al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." dagli speditori entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare.

2. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3».

— Il D.M. 12 novembre 1991, che fissa le caratteristiche dei supporti magnetici per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1991.

Note all'art. 1:

— Per gli allegati 3 e 4 al D.M. n. 217/1991 si veda in nota alle premesse.

— Il D.P.R. n. 1255/1968 approva il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate. L'allegato 2 riporta il modulo per l'acquisto di presidi sanitari delle classi I e II.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2 del D.M. n. 217/1991 si veda in nota alle premesse. Gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto così recitano:

«Art. 4. — 1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.

2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.

4. Le unità sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." entro il 31 maggio di ciascun anno.

5. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento.

Art. 5. — 1. Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.

2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unità sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, che può in ogni momento verificare la regolarità della tenuta.

3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 del D.M. n. 217/1991, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." cura l'elaborazione centralizzata dei dati rilevati tramite le schede di cui agli allegati 1, 2 e 3 per quantità riferite a singole sostanze attive e, per quanto concerne l'utilizzazione, anche alle singole colture e derrate immagazzinate o usi extra-agricoli aggregando i dati per l'intero territorio nazionale, regioni, comuni e, limitatamente all'utilizzazione, per unità sanitaria locale. *I dati rilevati tramite la scheda di cui all'allegato 1 sono anche elaborati in relazione alle singole colture e produzioni agricole aggregando i dati, oltre che a livello nazionale, regionale e provinciale, anche, nella misura possibile, a livello comunale.*

2. I risultati delle elaborazioni sono trasmessi a cura del s.i.a.n. ai Ministeri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni e per la parte di competenza alle unità sanitarie locali».

— L'allegato 1 al citato D.M. n. 217/1991 riporta il modello di dichiarazione di vendita di presidi sanitari.

Note all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 217/1991 si veda in nota all'art. 2.

— Il comma 4 dell'art. 21 del D.P.R. n. 236/1988 prevede che: «I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni».

91G0488

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 22 settembre 1992.

Autorizzazione all'associazione «La Primogenita International Adoption», in Piacenza, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale dell'interno in data 26 aprile 1991, con cui l'associazione «La Primogenita International Adoption» con sede in Piacenza, via La Primogenita n. 8, è stata eretta ad ente morale;

Vista la richiesta dell'associazione suddetta denominata «La Primogenita International Adoption», volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere pratiche di adozione di minori stranieri;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

L'associazione «La Primogenita International Adoption», con sede in Piacenza, è autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, sul territorio nazionale limitatamente alla Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e nel Paese straniero sotto-indicato:

India.

Del presente decreto verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1992

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A5216

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 10 novembre 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 21 luglio 1992 concernente indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1992 con il quale le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero sono state indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Visto il telefax n. 4684/92 del 17 ottobre 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con il quale è stato disposto il rinvio al 28 e 29 novembre 1993 delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 21 luglio 1992 citato in premessa, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali avranno luogo il 28 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 29 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, 10 novembre 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A5230

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Sangiovese di Romagna».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Sangiovese di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14 settembre 1976 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Sangiovese di Romagna» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 luglio 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Sangiovese di Romagna», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14 settembre 1976, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1992 il vino «Sangiovese di Romagna», proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Sangiovese di Romagna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: dall'85% al 100%;

possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Provincia di Forlì: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Civitella di Romagna, Coriano, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gemmano, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Monte Colombo, Montefiorecconca, Monte Gridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Portico San Benedetto, Predappio, Riccione, Rimini, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Saluduccio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano, Sarsina, Torriana, Tredozio, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, il limite a Valle è così delimitato:

comune di Cattolica, Misano e Riccione dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini, dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comuni di S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 Emilia;

comune di Cesena, dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie: vicinale Cerchia, S. Egidio, Via comunale Boscone, Via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9 Emilia;

comune di Forlimpopoli, dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì, dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle è così delimitato:

comune di Faenza, dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnano, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

comune di Castelbolognese, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

per i comuni di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale, Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di C. Guelfo;

comune di Ozzano, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» avente la qualifica «Superiore», devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilià.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro Terme, Dozza, il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia).

Per il comune di Imola il limite a valle è il seguente: dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue. Poi per via Cà Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castel Bolognese.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è il seguente:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Coriano, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gemmano, Longiano, Meldona, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Rimini, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Misano Adriatico il limite a valle è il seguente:

comune di Forlì: dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-*ter*) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle I;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). In per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e S. Giovanni Marignano.

Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte è il seguente:

comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con il confine del comune di Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Riopetra sino alla località Strigara.

Quindi per via Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano 2°, via Sogliano Sicpi (detta anche via Ponte Uso) fino alla località Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune di località Piano d'Arco;

comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla via strada statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola, e per la mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Cà dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, km 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;

comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della provincia di Ravenna sulla strada casale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via I/Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in località Tombaccia;

comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area così delimitata: dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderna. Indi per via Palermo sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro-M. Sacco fino a C.S. Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla località Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia.

Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella.

Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è il seguente:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tedozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è il seguente:

comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo, che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;

comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana si procedere per quest'ultima e poi per via provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Casal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso. Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante. Quindi per via del passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e Forlì sulla via Castiglione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Sangiovese di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono la escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Sangiovese di Romagna» non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Sangiovese di Romagna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Le uve destinate alla produzione del «Sangiovese di Romagna superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%.

Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini «Sangiovese di Romagna superiore» e «Novello» le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì, Ravenna e Bologna.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa massima uva vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il vino «Sangiovese di Romagna» qualificato «Novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Sangiovese di Romagna superiore» non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» che può fregiarsi della specificazione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Sangiovese di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino talora con orli violacci; intensità; (D.O. a 420 nm + D.O. 520 nm): minimo 3,50; totalità (D.O. a 420 nm/D.O. 520 nm): massimo 0,90;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: secco (max 4 gr/l di zucchero riduttori), armonico, talvolta anche un po' tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin Ciocalteus): minimo 1500 mg/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 grammi/l.

Il vino «Sangiovese di Romagna» «Novello», prodotto nel rispetto della specifica normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino; intensità (D.O. 420 nm + D.O. 520 nm): da 3 a 5; tonalità (D.O. 420 nm/D.O. 520 nm): massimo 0,8;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: secco o leggermente rotondo, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 grammi/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale: minimo 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 17 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

La menzione «superiore» è riservata al vino «Sangiovese di Romagna» ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*, aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%.

Art. 7.

Nella designazione della denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» la specificazione aggiuntiva «riserva» è riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente disciplinare.

In sede di designazione le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Sangiovese di Romagna».

In ogni caso, le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Sangiovese di Romagna», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C. «Sangiovese di Romagna» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», ««fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di Romagna» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile.

Sulle bottiglie o altri recipienti, contenenti vino «Sangiovese di Romagna» «Novello», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A5200

DECRETO 9 novembre 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 marzo 1991 riguardante «Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 392, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48 ed in particolare l'art. 6-*bis*, quarto comma, che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste inteso a stabilire le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6-*bis;*

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1991, con il quale sono state stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento della predetta anagrafe, modificato da ultimo con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 30 maggio 1992;

Considerata l'opportunità di posticipare il termine di scadenza previsto dal decreto ministeriale sopracitato per l'iscrizione all'anagrafe, in modo da consentire una ulteriore attività di informazione presso gli operatori in una fase in cui devono essere adottate, nel settore lattiero, complesse misure applicative della normativa comunitaria sulle quote latte;

Decreta:

Articolo unico

1. Al secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1991, come modificato dal decreto ministeriale 25 maggio 1992, la data del 30 ottobre 1992 è sostituita con la data 30 ottobre 1993.

2. Al terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1991, come modificato dal decreto ministeriale 25 maggio 1992, il termine «dall'aprile 1993», è sostituito dal termine «dall'aprile 1994».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5228

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A5245

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 novembre 1992.

Revoca delle ordinanze n. 1795/FPC del 21 settembre 1989 e n. 2034/FPC del 30 ottobre 1990 riguardanti la somministrazione dei pasti presso le sale operative CESI, COAU e ARGO. (Ordinanza n. 2309/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992 con cui l'on. Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 1795/FPC del 21 settembre 1989 che dispone la somministrazione dei pasti al personale impiegato (h. 24) presso le sale operative del CESI é del COAU;

Vista l'ordinanza n. 2034/FPC del 30 ottobre 1990 che dispone la somministrazione dei pasti al personale impiegato (h. 24) presso la sala operativa ARGO;

Ritenuto di non continuare ad assicurare il pasto caldo al personale in servizio presso le sale operative di questo Dipartimento, nella considerazione della presente possibilità di poter usufruire di «mense militari» viciniori;

Considerato il particolare stato di congiuntura economica che impone il contenimento della spesa in tutti gli apparati dello Stato;

Dispone:

A decorrere dal 1° novembre 1992 le ordinanze n. 1795/FPC del 21 settembre 1989 e n. 2034/FPC del 30 ottobre 1990 sono revocate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A5231

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 12 novembre 1992.

Modificazioni alla regolamentazione dei prezzi delle carni bovine fresche. (Provvedimento n. 14/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 29 luglio 1982;

Visto il provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, che detta norme per la regolamentazione dei prezzi delle carni bovine fresche, modificato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984;

Visto il decreto 16 settembre 1992 che istituisce un Osservatorio dei prezzi presso la segreteria generale del CIP;

Vista la relazione tecnica della segreteria concernente la struttura del mercato e l'andamento dei prezzi;

Considerato l'impegno assunto dalle associazioni di categoria nei confronti del Ministro-Presidente delegato del CIP di tenere fermi i prezzi delle carni di bovino adulto per un ragionevole periodo di tempo, e comunque per tutto il periodo delle prossime festività;

Considerata, inoltre, la necessità di adeguare l'attuale regolamentazione ai criteri di monitoraggio sottesi all'Osservatorio dei prezzi;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Sono sospesi, in via sperimentale, i provvedimenti CIP n. 42 del 6 ottobre 1982 e n. 46 del 28 novembre 1984.

In conseguenza il comunicato della segreteria generale del CIP di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2 novembre 1992 si intende revocato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO

92A5248

DELIBERAZIONE 12 novembre 1992.

Aliquote di sovrapprezzo termico. (Provvedimento numero 15/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 3 del 27 gennaio 1988, n. 10 del 16 marzo 1990, n. 27 del 18 settembre 1990 e n. 6 del 21 marzo 1991;

Visto il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, titolo VII, punto *C)*, che destina la quota parte del 45% dell'aliquota del sovrapprezzo termico, di cui al provvedimento CIP n. 27/1990, alla copertura dell'onere termico dell'anno 1991, ed al completamento di detto recupero, nella misura prevista al titolo VI, punto 1, all'istituzione del conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico, in data 30 ottobre 1992, con la quale si comunica il completamento del recupero dello sbilancio del 1991 alla data del 30 settembre 1992 con conseguente disponibilità, detratta la quota destinata all'istituzione del conto sovrapprezzo per nuovi impianti, di una aliquota di sovrapprezzo termico mediamente pari a 3,4 L./kWh;

Considerato che nella medesima nota si evidenzia un maggior fabbisogno per il conto onere termico di competenza del 1992, di circa 500 miliardi di lire rispetto alle previsioni;

Ritenuto in conseguenza necessario utilizzare per il suddetto ripianamento l'aliquota media di 3.4 L. kWh, che si è resa disponibile;

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

La quota parte del 45% delle aliquote del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 27/1990, detratte le aliquote fissate dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 per l'istituzione del conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, sono mantenute in vigore fino al ripianamento del conto onere termico relativo all'esercizio 1992.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico presenterà bimestralmente agli organi di controllo dettagliata contabilizzazione del gettito delle suddette aliquote e delle erogazioni effettuate.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO

92A5249

DELIBERAZIONE 12 novembre 1992.

Integrazioni tariffarie, alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 16/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987 con il quale la Cassa conguaglio settore elettrico è stata incaricata di effettuare l'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

Visto il provvedimento CIP n. 27 del 14 novembre 1991;

Vista la nota della Cassa conguaglio settore elettrico del 6 ottobre 1992 con la quale, per ciascuna impresa elettrica minore avente diritto, sono state comunicate le aliquote di integrazione tariffaria definitive per l'anno 1990 e per la sola impresa Odoardo Zecca anche per gli anni 1988 e 1989;

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1948, n. 986);

Delibera:

1) Ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, le aliquote definitive relative all'anno 1990 per ciascuna delle imprese elettriche sottoelencate e per ogni kilowattora venduto vengono determinate nella misura seguente:

Impresa	L./kWh
S.I.P.P.I.C. S.p.a. - Soc. per imprese pubbl. e private in Ischia e Capri - Capri	336,92
De Luca-Zagami - Soc. el. liparese - Lipari (Messina)	206,05
S.Med.E. Pantelleria S.p.a. - Palermo	354,68
S.El.I.S. Lampedura S.p.a. - Palermo	372,44
S.El.I.S. Linosa S.p.a. - Palermo	825,12
S.El.I.S. Marettimo S.p.a. - Palermo	839,46
Soc. elettrica ponzese S.p.a. - Ponza (Latina)	338,92
S.I.E. - Soc. impianti elettrici S.r.l. - Firenze	422,54
Officina elettrica Accardi S.p.a. - Palermo	690,69
Imp. el. D'Anna & Bonaccorsi S.n.c. - Palermo	481,17
Impresa industria elettrica Germano - Bari	502,34
ICEL - Imp. Campo el. S.r.l. - Favignana (Trapani)	984,76
Comune di Pozzomaggiore - Pozzomaggiore (Sassari)	70,45
Soc. idroel. Cropani - Cropani (Catanzaro)	81,66
ENEL - Impresa già del comune di Monti Monti (Sassari)	37,66
Soc. el. Musellarese - Musellaro (Pescara)	249,53
Imp. el. F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	440,33
Ridolfi & C. di R. Dino & Aldo - Stazzema (Lucca)	210,08
SNIE - Soc. nolana per imprese el - Nola (Napoli)	349,50
Soc. Odoardo Zecca - Ortona (Chieti)	240,87

2) Le quote definitive relative agli anni 1988, 1989 spettanti alla soc. Odoardo Zecca di Ortona sono così determinate:

Anno 1988 L./kWh	Anno 1989 L./kWh
184,58	226,41

3) Per l'anno 1991 la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle imprese elettriche sopracitate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base delle aliquote definitive fissate per l'anno 1990 rapportate a tutta l'energia venduta nello stesso anno 1990.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO

92A5250

DELIBERAZIONE 12 novembre 1992.

Proroga della operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti. (Provvedimento n. 17/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989, con il quale è stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L., un apposito conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti», per il periodo necessario alla ristrutturazione della rete e, comunque, non superiore a tre anni;

Visto il decreto 17 gennaio 1990 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha istituito il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto 10 agosto 1990 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha determinato le modalità di svolgimento delle attività del predetto comitato;

Visto il provvedimento CIP 3 luglio 1990, n. 21, integrativo del provvedimento CIP n. 18/1989, che prevede la corresponsione di indennizzi ai gestori di impianti di distribuzione di carburanti ubicati non oltre 20 chilometri dal confine di Stato, nonché il decreto 12 novembre 1991 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha approvato il relativo criterio applicativo;

Considerato che il predetto Fondo, nei tre anni di vigenza, ha operato in misura molto limitata, sia in relazione ai tempi di emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione, sia per le difficoltà dell'avvio della ristrutturazione regionale delle direttive contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989;

Considerato che presso il Fondo citato, non più alimentato da contribuzioni dal 1° novembre 1992, esistono disponibilità finanziarie residue che consentono di proseguire l'erogazione degli indennizzi;

Ritenuta la necessità di continuare ad incentivare il processo di razionalizzazione della rete anche attraverso indennizzi ai gestori per la chiusura degli impianti;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947);

Delibera:

1) Ferma restando l'interruzione al 31 ottobre 1992 del versamento al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti delle contribuzioni di cui al punto 2*a)* del provvedimento CIP 12 settembre 1989, n. 18, con le disponibilità residue e nei limiti del Fondo stesso potranno essere corrisposti gli indennizzi di cui al punto 2*b)* del medesimo provvedimento CIP, e successive integrazioni, relativamente agli impianti di distribuzione automatica di carburanti chiusi fino al 31 dicembre 1994 nonché agli impianti ubicati non oltre 20 chilometri dal confine di Stato.

2) Il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1990, delibera il livello degli indennizzi, sulla base di istruttorie tecniche predisposte dall'ufficio di segreteria di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 10 agosto 1990.

3) Il Presidente del CIP resta delegato ad adottare gli eventuali provvedimeti di modifica delle norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del comitato stesso e ad approvare le eventuali modifiche dei criteri attuativi di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1991, ivi compresa l'eventuale individuazione di limiti massimi all'importo degli indennizzi.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO

92A5251

DELIBERAZIONE 12 novembre 1992.

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva; campagna 1992-93. (Provvedimento n. 18/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Visti i provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 e n. 27/1987 del 30 settembre 1987, che modificano ed integrano il soprarichiamato provvedimento;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Si confermano, per la campagna 1992-93, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dai provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985) e n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987), salvo quanto disposto dal successivo punto 2).

2) Nelle province in cui operino frantoi a ciclo continuo e frantoi tradizionali, le caratteristiche di resa in olio e di acidità verranno fissate distintamente per le sanse ottenute dai due tipi di stabilimento.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO

92A5252

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 29 giugno 1992.

Vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente il bosco di S. Michele e la chiesetta di Santo Stefano, ricadente nel comune di Santa Venerina.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del presidente della regione 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista le legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, che, con nota n. 9018/II del 31 dicembre 1991, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia nell'area comprendente il bosco di S. Michele e rudere della chiesetta bizantina di Santo Stefano in località Dagala del Re nel comune di Santa Venerina e così delimitata:

partendo dalla strada comunale Ballo all'incrocio con la mulattiera collegante la suddetta strada con il torrente Cancelliere, il vincolo procede in direzione sud, parallelamente alla mulattiera, all'interno della particella 12 per metri 5, sino al torrente Cancelliere. Il vincolo, quindi, procede in direzione est, in corrispondenza della sponda meridionale del suddetto torrente sino al prolungamento del limite tra le particelle 58 e 241; da questo punto, in direzione nord, il vincolo attraversa dapprima il torrente, quindi, segue il limite tra le particelle 58 e 241, 210 e 269, 207 e 269, 207 e 268, 207 e 15, quest'ultimo tratto per soli m 8. Quindi il perimetro del vincolo attraversa la particella 15 lungo la direttrice del limite tra le particelle 15 e 16 e segue questo limite sino alla strada comunale Ballo. Da qui, costeggiando la strada, segue il limite nord delle particelle 15 e 14 sino al punto di partenza. l'area sopra descritta è interamente compresa nel foglio di mappa n. 13 del comune di Santa Venerina;

Considerato che l'area in esame, ubicata nel territorio comunale di Santa Venerina in contrada San Michele nella frazione di Dagala del Re in cui è presente il rudere di un edificio chiesastico bizantino, risulta di grande pregio storico, culturale, naturalistico, paesaggistico e architettonico, infatti:

dal punto di vista storico culturale il monumento sopra detto ed il bosco rivestono una grande significato in quanto testimonianza di uno dei luoghi scelti dai benedettini fin dai primi secoli dell'era cristiana, essendo questi luoghi ideali per una vita ascetica e contemplativa. L'area risulta testimonianza importantissima ed unica anche per l'epoca aragonese, in quanto i re ed i principi solevano trascorrere in questi luoghi le loro vacanze allietandole con frequenti battute di caccia. Il significato etmologico del nome di Dagala del Re, corrisponde, infatti, a riserva o proprietà di cacoia di sicura derivazione araba (Doghal, ovvero luogo declive verso un corso d'acqua o foresta boscosa con vegetazione lussureggiante);

dal punto di vista naturalistico è da segnalare la straordinaria qualità dell'ambiente naturale dell'area in oggetto, uno dei rarissimi tratti di bosco etneo rimasto sotto i 600 m di quota con un ricco sottobosco. Il querceto costituisce un'opera di rilevante interesse naturalistico ed ambientale. Le costruzioni limitrofe non hanno modificato l'originaria conformazione dei luoghi, per cui oggi il bosco si presenta con tutta la sua naturale spontaneità. La zona ha subito nel 1284 una disastrosa eruzione che ne ha in parte trasformato la natura. La parete rocciosa costituita dalla lava si è arrestata lungo la balza in quota 402 risparmiando, nella sottostante spianata di quota 383, la costruzione della chiesa e del suo romitaggio ormai andato distrutto, ma del quale certamente il riempimento alluvionale ne nasconde la parte basamentale delle fondamenta. Il terreno su cui sorge il querceto degrada con gradoni naturali, da nord verso sud, lasciando nella parte a valle i ruderi della chiesetta. Il sottobosco conserva una rada macchia di tipo mediterraneo, che si lascia facilmente attraversare in molteplici direzioni perché la fitta disposizione delle piante di rovere non lascia passare molti raggi di sole e gli arbusti non riescono a trovare un opportuno sostentamento al loro sviluppo.

La rimarchevole altezza delle piante, ben protette dalla natura dei luoghi dai venti dominanti, consente una grande luminosità nel sottobosco e rende l'area meta di escursioni naturalistiche.

Un elemento qualificante della zona è sicuramente il rapporto che vi è tra il rudere e la natura, in quanto nell'annosa vetustà delle piante il rudere trova il suo naturale luogo di sopravvivenza come immerso in un passato legato ad una storia poco nota;

dal punto di vista paesaggistico, l'intero complesso risulta particolarmente suggestivo; infatti i terreni, che geologicamente sono costituiti da rocce di natura vulcanica ricoperte da una coltre di ricco terreno vegetale, sono colonizzati da fitte boscaglie di antico impianto che donano all'insieme motivo di grande emozione per la compenetrazione fra i tronchi nodosi delle grandi querce inserite in un rigoglioso sottobosco ed il rudere della chiesa tutt'avvolto dalla verde edera che lascia intravedere ora il vuoto della finestra, ora la grezza muratura di pietra lavica tutta corrosa dal tempo;

dal punto di vista architettonico, è di notevole pregio il rudere della chiesa di Santo Stafano databile tra l'VIII ed il IX secolo d.c. Quest'ultima faceva originariamente parte di un complesso cenobotico, forse benedettino che, insieme a quelli di S. Andrea di Milo e S. Giacomo di Zafferana, ha caratterizzato nel medioevo il paesaggio delle pendici etnee. Il monumento, oggi molto degradato, era costituito da un organismo architettonico a pianta centrale (cella trichora) con copertura a cupola, con tre grandi absidi su tre lati, delle quali maggiore risalto ha quella posta di fronte l'ingresso.

Esempi di simili edifici, volgarmente denominati Cube, esistono anche nella valle dell'Alcantara, in particolare a Randazzo e Malvagna.

Rispetto agli esempi riportati, la chiesa di S. Stefano presenta una maggiore particolarità ed inoltre si distingue per la presenza di un grande nartece, destinato ad accogliere i catecumeni;

Visto che con verbale n. 52 del 18 febbraio 1992, regolarmente pubblicato all'albo pretorio del comune di Santa Venerina, dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania è stato deliberato di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area come sopra descritta;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'area, comprendente il bosco di S. Michele e il rudere della chiesetta bizantina di Santo Stefano, in località Dagala del Re, ricadente nel comune di Santa Venerina, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico, e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'area comprendente il bosco di S. Michele e il rudere della chiesetta bizantina di Santo Stefano in località Dagala del Re, ricadente nel comune di Santa Venerina, evidenziata in rosa nella planimetria allegata, che forma parte integrante al presente decreto, e così di seguito delimitata:

partendo dalla strada comunale Ballo all'incrocio con la mulattiera collegante la suddetta strada con il torrente Cancelliere, il vincolo procede in direzione sud, parallelamente alla mulattiera, all'interno della particella 12 per metri 5, sino al torrente Cancelliere. Il vincolo quindi procede in direzione est, in corrispondenza della sponda meridionale del suddetto torrente sino al prolungamento del limite tra le particelle 58 e 241; da questo punto, in direzione nord, il vincolo attraversa dapprima il torrente, quindi, segue il limite tra le particelle 58 e 241, 210 e 269, 207 e 269, 207 e 268, 207 e 15, quest'ultimo tratto per soli m 8. Quindi il perimetro del vincolo attraversa la particella 15 lungo la direttrice del limite tra le particelle 15 e 16 e segue questo limite sino alla strada comunale Ballo. Da qui, costeggiando la strada, segue il limite nord delle particelle 15 e 14 sino al punto di partenza. L'area sopra descritta è interamente compresa nel foglio di mappa n. 13 del comune di Santa Venerina;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla planimetria, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Santa Venerina perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Santa Venerina, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Santa Venerina.

Palermo, 29 giugno 1992

L'assessore: FIORINO

ALLEGATO

92A5202

DECRETO ASSESSORIALE 29 giugno 1992.

Rettifica al decreto 16 marzo 1992 concernente il vincolo di immodificabilità temporanea dell'area denominata «La Gurna», ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto n. 5207 del 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992;

Considerata l'opportunità di precisare la data certa di efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea riguardante l'area denominata «La Gurna», ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, disposto con il sopra citato decreto;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto n. 5207 del 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992, riguardante il vincolo di immodificabilità dell'area denominata «La Gurna», ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, è aggiunto il seguente comma:

«Tale divieto temporaneo ha efficacia sino alla approvazione del piano territoriale paesistico e comunque, non oltre il 2 maggio 1994».

Rimane confermata ogni altra disposizione del predetto decreto.

Palermo, 29 giugno 1992

L'assessore: FIORINO

92A5201

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 15, lettera *A)*;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso

Art. 1.

L'art. 76, concernente il corso di laurea in psicologia è soppresso.

Art. 2.

È istituita presso l'Università degli studi di Padova la facoltà di psicologia.

Art. 3.

Dopo il titolo 9, concernente la facoltà di medicina veterinaria è inserito, con lo spostamento della numerazione dei titoli successivi, il titolo 10 concernente la facoltà di psicologia e l'ordinamento del corso di laurea in psicologia.

Art. 4.

I posti di ruolo di professore di prima e di seconda fascia, di ricercatore e di assistente del ruolo ad esaurimento già in dotazione alla facoltà di magistero, corso di laurea in psicologia, entrano a far parte dell'organico della facoltà di psicologia.

Correlatamente, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento già in dotazione alla facoltà di magistero, corso di laurea in psicologia, devono intendersi assegnati, unitamente al posto, alla facoltà di psicologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 23 settembre 1992

Il rettore: BONSEMBIANTE

92A5220

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo delle amministrazioni statali in materia di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Con proprio decreto in data 13 novembre 1992, adottato a norma dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio medesimo, ha nominato il prof. Guido Rey, commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo delle amministrazioni statali in ordine all'attuazione degli interventi diretti all'acquisizione dei mezzi e servizi informatici occorrenti per la completa informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. L'incarico ha durata fino alla costituzione dell'organismo di coordinamento previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e comunque non oltre il 30 giugno 1993.

92A5283

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuova confezione; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 811/1992 del 2 novembre 1992

Specialità medicinale: «COLESTID» (colestipolocloridrato).

Titolare A.I.C.: Upjohs S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn n. 2, codice fiscale n. 00768480154.

Produttore: la società titolare dell'AIC, nello stabilimento sito in Caponago (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 bustine × g 5 di granuli;

codice: 026631022 (in base 10) 0TDQVG (in base 32);

prezzo L. 26.400 (Supplemento ordinario alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992);

classe: *a)*. La classificazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci in classe *d)*.

Composizione: ogni bustina contiene:
colestipolo cloridrato g 5,0; eccipienti: silice precipitata g 0,010.

Indicazioni terapeutiche: COLESTID Granuli è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta per la riduzione di elevati livelli di colesterolo sierico in pazienti con ipercolesterolemia primitiva (elevati livelli di lipoproteine a bassa densità - colesterolo LDL), i quali non rispondono adeguatamente alla dieta e per ridurre i rischi di coronaropatia aterosclerotica e di infarti del miocardio.

COLESTID può essere usato solo o in associazione con altri agenti ipolipemizzanti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 843/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «AREDIA» (pamidronato disodico).

Titolare A.I.C.: Ciba - Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Strada Statale 233, Km 20,500, codice fiscale n. 00826480154.

Produttore: Ciba Geigy Ltd - nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

4 fiale da 5 ml × mg 15 per infusione endovenosa;

codice: 028150011 (in base 10) 0UV27V (in base 32);

classe: *b)*.

Ove non diversamente stabilito con provvedimento CIP, la specialità medicinale sarà posta in commercio al prezzo di L. 556.000, proposto dalla società titolare ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79.

Composizione: una fiala da 5 ml contiene: pamidronato disodico 15 mg;
eccipienti: mannitolo 235 mg; acqua per preparazioni iniettabili 5 ml; acido fosforico 85% q.b. a pH 6.5.

Indicazioni terapeutiche: osteolisi neoplastica con ipercalcemia.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è limitato ad ospedali e case di cura.

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 844/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «SAPEC» (Aglio - Allium sativum).

Titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini n. 20, codice fiscale n. 03988550376.

Produttore: Lichtwer Pharma GmbH nello stabilimento sito in Luneburg - Germania.

Confezioni autorizzate codici classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

25 compresse ricoperte:

codice: 028435016 (in base 10) 0V3SL8 (in base 32);

classe: *c)*;

50 compresse ricoperte;

codice: 028435028 (in base 10) 0V3SLN (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: una compressa ricoperta contiene:
aglio (allium sativum) polvere deidrata contenente 0,6% allicina mg 300; eccipienti: silicio biossido mg 6, magnesio stearato mg 3,6, cellulosa microgranulare mg 36,00, lattosio mg 104,4, gomma lacca mg 6,037, olio di ricino mg 0,143, polisorbato 20 mg 0,686, saccarosio mg 140,846, talco mg 82,369, calcio carbonato mg 36, titanio biossido (E 171) mg 4,097, gomma arabica mg 8,408, glucosio (sciroppo mg 1,294), cera carnauba mg 1,120.

Indicazioni terapeutiche: tradizionalmente impiegato come coadiuvante nel trattamento dell'ipertensione lieve.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 845/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «GLICOLAMP» (glicerolo).

Titolare A.I.C. - Lamp S. Prospero S.p.a., con sede e domicilio fiscale in S. Prospero s/S (Mo), via della Pace, 25/A - codice fiscale 01711200368.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito presso la sede suddetta.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

18 supposte;

codice: 028661015 (in base 10) 0VBP6R (in base 32);

Composizione: una supposta contiene:
componente attivo: glicerolo g 2,720, altri componenti: sodio stearato g 0,200; sodio carbonato g 0,080;

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 846/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «CARVIT» (l-carnitina).

Titolare A.I.C.: Agips - Farmaceutici - S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Rapallo, via Amendola, n. 4 - codice fiscale 00395750102.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilmento consortile sito in Milano, via Beldiletto, n. 1.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:
flaconcini monodosi da g 1 scatola da 10 flaconcini:
codice: 026849012 (in base 10) 0TMCRN (in base 32); prezzo: L. 14.850;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° gennaio 1993.

Composizione: ogni flaconcino contiene:
principio attivo: l - carnitina sale interno g 1; eccipienti: acido citrico g 0,030; p-ossibenzoato di metile g 0,015; p - ossibenzoato di propile g 0,003; saccarina sodica g 0,004; aroma di agrumi g 0,002; acqua depurata q.b. a nm 10,0;

Indicazioni terapeutiche: deficienze primarie e secondarie di carnitina, sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 847/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «SEQUILANT GIORNO».

Titolare A.I.C. - Società Italo Britannica L. Manetti H. Roberts & C., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli, 4 - codice fiscale 00394990485.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Calenzano (Firenze), via Baldanzese, 177.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 capsule;

codice: 025629015 (in base 10) 0SG4BR (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: ogni capsula da mg 435 contiene:
principi attivi: paracetamolo mg 300, caffeina mg 25, fenilefrina cloridrato mg 5; eccipienti: lattosio mg 104,3, silice colloidale mg 0,4, dimeticone mg 0,3;

composizione della capsula opercolata: cappello: gelatina, E 127 (eritrosina) 2,210%, E 172 (ossidi e idrossidi di ferro) 2,500%, E 171 (biossido di titanio) 1,320%;

corpo: gelatina trasparente.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza e del raffreddore.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 848/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «SEQUILANT NOTTE».

Titolare A.I.C. - Società Italo Britannica L. Manetti H. Roberts & C., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli, 4 - codice fiscale 00394990485.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Calenzano (Firenze), via Baldanzese, 177.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone sciroppo 100 ml:

codice: 025630017 (in base 10) 0SG5B1 (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono: principi attivi: paracetamolo g 2,500, prometazina cloridrato g 0,100, destrometorfano bromidrato g 0,075; eccipienti: glucosio sciroppo g 64,350, sodio saccarinato g 0,024, sorbitolo (soluzione 70%) g 3,000, propilenglicole g 3,00, sodio benzoato g 0,100, sodio citrato acido g 0,200, alcool etilico 96, ml 15,400, aroma anisetta ml 0,400, aroma herbal ml 0,055, mentolo g 0,020, E 104 (giallo chinolina) g 0,005, E 132 (sodio indigotinsolfonato) g 0,0025, acqua depurata F.U. q.b. a ml 100;

Ogni bicchierino dosatore da 20 ml contiene in principi attivi: prometazina cloridrato g 0,020, destrometorfano bromidrato g 0,015, paracetamolo g 0,500.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza e del raffreddore.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche:

Decreto n. 812/1992 del 2 novembre 1992

Specialità medicinale: «ISOGYN» (Isoconazolo Nitrato) crema vaginale all'1% e ovuli vaginali da 600 mg (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Laboratorio Biologico Crosara S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, n. 15, codice fiscale 01103160584.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) tubo da 30 g di crema vaginale all'1% con applicatore;

codice: 025358045 (in base 10) 0S5VQX (in base 32);

prezzo: L. 6.850;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50% con decorrenza dal: 1° gennaio 1993.

2) 1 ovulo vaginale da 600 mg:

codice: 025358058 (in base 10) 0S5VRB (in base 32);

prezzo: L. 10.600;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° gennaio 1993;

composizione: 100 g di crema contengono: principio attivo: isoconazolo nitrato 1,00 g. Eccipienti: sorbitan monostearato 1,00 g; poliossietilensorbitanmonostearato 3,50 g; alcool cetilstearilico 5,00 g; vasellina 10,00 g; miristato isopropilico 10,00 g; acqua distillata 69,50 g.

1 ovulo vaginale da 600 mg contiene: principio attivo: Isoconazolo nitrato 0,600 g; eccipienti gliceridi semisintetici 2,400 g.

Indicazioni terapeutiche: infezioni vulvo-vaginali micotiche anche con superinfezione batterica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 849/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «ALCODIN FORTE» (antocianosidi di Vaccinium Myrtillus), nella forma capsule da mg 170 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Farmila - Farmaceutici Milano S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50, cod. fisc. 00730890159.

Produttore: produzioni, controlli e confezionamento terminale (inscatolamento): la società titolare dell'A.I.C. - nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50.

Operazioni terminali di incapsulamento e confezionamento in blister: società R.P. Scherer S.p.a. - stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 capsule × mg 170;

codice: 025143025 (in base 10) 0RZ9RK (in base 32);

prezzo: L. 15.000;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50% con decorrenza dal: 1° gennaio 1993.

Composizione: ogni capsula contiene: estratto di Vaccinium Myrtillus al 25% in antocianidine 170,000 mg. Eccipienti: olio vegetale F.U. 184,532 mg, oli vegetali idrogenati 44,844 mg, olio di soja idrogenato 11,312 mg, cera d'api D.A.B. 11,312 mg, lecitina di soja 4,000 mg.

Indicazioni terapeutiche:

oftalmologia: turbe vascolari e degenerazioni tappeto-retiniche di varia natura: diabetiche, arteriosclerotiche e ipertensive. Affezioni corioretiniche. Emeralopia. Miopia elevata. Turbe della visione crepuscolare (mesopica) e notturna (scotopica).

Medicina generale: Stati di fragilità e alterata permeabilità capillare in corso di angiopatie di varia origine.

Regime di dispensazione: La vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 850/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «PROFENIL GEL 5%» (ketoprofene), (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, vai Podgora, 9 - codice fiscale 09575490157.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Erba (Como).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da g 50 di gel al 5%;

codice: 024994079 (in base 10) 0RUS8Z (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: 100 g di gel contengono: principio attivo: ketoprofene g 5,000.

Eccipienti: carbossipolimetilene g 2,000, alcool etilico ml 40,000, esteri dell'acido p-idrossibenzoato g 0,100, essenza di neroli ml 0,050, essenza di lavanda ml 0,100, dietanolamina g 1,350, acqua depurata q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di: mialgie, strappi muscolari, contusioni, distorsioni, lussazioni, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, flebiti e tromboflebiti superficiali, linfagiti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Con il decreto di seguito indicato è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto spedificata nuova confezione.

Decreto n. 813/1992 del 2 novembre 1992

Specialità medicinale «IODOSAN TOSSE» (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C. - Dr L. Zambeletti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1978:

20 pastiglie al gusto di menta;

codice 026564068 (in base 10) 0TBPH4 (in base 32);

classe *c)*.

Composizione: una pastiglia da 2,3 g contiene:
principi attivi: destrometorfano bromidrato g 7,5; guaifenesina g 55;

Eccipienti: pino mugo olio essenziale mg 0,08; magnesio trisilicato mg 67,5; aspartame mg 23; magnesio stearato mg 46; saccarosio mg 2080, 92; aroma menta mg 20;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della tosse;

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 814/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: URBASON retard e URBASON retard «mite» (metilprednisolone) confetti da 8 mg e da 4 mg.

Titolare A.I.C. - Hoechts Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Traiano, n. 18.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti):
per la preparazione URBASON retard: principio attivo: invariato.

Eccipienti: (Amido di mais 16,426 mg; lattosio 69,6 mg; talco 20,879 mg; magnesio stearato 0,5 mg; saccarosio 99,524 mg; gomma arabica 2,845 mg; gelatina 1,13 mg; glucosio liquido 7,863 mg; calcio carbonato 14,975 mg; glicerina 0,045 mg; copolimero dell'acido metacrilico 6,986 mg; trietilcitrato 0,638 mg; E 127 0,217 mg; e 110 0,272 mg; polietilenglicole 6000 0,1 mg) a 250 mg.

Per la preparazione URBASON retard «mite»: principio attivo invariato.

Eccipienti: (Amido di mais 16,857 mg; lattosio 72,33 mg; talco 22,159 mg; magnesio stearato 0,5 mg; saccarosio 98,649 mg; gomma arabica 2,786 mg; gelatina 1,157 mg; glucosio liquido 7,914 mg; calcio carbonato 15,888 mg; glicerina 0,035 mg; copolimero dell'acido metacrilico 6,986 mg; trietilcitrato 0,638 mg; E 104 0,021 mg; polietilenglicole 6000 0,08 mg) a 250 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 815/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «RIBEX TOSSE» (dropropizina) sciroppo - flacone da 160 e 200 ml.

Titolare A.I.C. - Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti):
la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato.

Eccipienti: 100 ml di sciroppo contengono: fruttosio 18 g, glicerina 10 g, alcool 0,348 g, acesulfame 0,3 g, aroma fragola 0,175 g, acido fumarico 0,146 g, etilvanillina 0,06 g, idrossietilcellulosa 0,25 g, acido benzoico 0,05 g, sodio benzoato 0,05 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 816/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «LORICIN» (sultamicillina) - compresse da 375 mg.

Titolare A.I.C. - Sigma - Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare 47.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti). La composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio anidro 34 mg; amido di mais essiccato 105 mg; amido glicolato sodico 37,5 mg; idrossipropilcellulosa 12 mg; magnesio stearato 10,7 mg; polietilenglicole 6000 2,7 mg; idrossipropilmetilcellulosa 15,6 mg; titanio biossido 4,9 mg; talco 1,6 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 817/1992 del 12 novembre 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C. - Gist Brocades Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologro Monzese (MI), viale Spagna, 45, codice fiscale 04754860155.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: Modifica della denominazione sociale da «Gist Brocades Farma S.p.a.» a «Brocades Pharma S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (MI), viale Spagna, 45, codice fiscale 04754860155.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 818/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «PENTASA».

Titolare A.I.C.: Ferring a/s di Vanlose (Danimarca), rappresentata dalla società Gist Brocades Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155.

Modifica apportata: Modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia della titolare estera: da «Gist Brocades Farma S.p.a.» a «Brocades Pharma S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 819/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinali: DE NOL e CONDYLINE.

Titolare A.I.C.: Brocades Pharma b.v., Leiderdorp (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Gist Brocades Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155.

Modifica apportata: Modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia della titolare estera: da «Gist Brocades Farma S.p.a.» a «Brocades Pharma S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 820/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «ACTIVAROL: soluzione per uso orale:

14 fiale ml 10
codice 008315071 (in base 10) 07XS5Z (in base 32);

30 fiale ml 10
codice 008315095 (in base 10) 07XS6R (in base 32);

pediatrico - 14 fiale ml 5
codice 008315083 (in base 10) 07XS6C (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Prophin S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano) via Lambro, 38, codice fiscale 08784790159.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C., Carlo Erba O.T.C. S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, Foro Buonaparte 31, codice fiscale 08572280157;

Produttore: La specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società estera Ceprophar S.a.r.l. nello stabilimento sito in Semoy - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 821/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «SABRIL» (vigabatrin), nella forma 50 compresse da mg 500, codice: 027443011 (in base 10) 0U5HU3 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Marion Merrel Dow S.A. Levallois Perret - Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23 - codice fiscale 00795960152 (decreto ministeriale n. 16/1992 del 17 gennaio 1992 e decreto ministeriale n. 456/1992 del 13 giugno 1992).

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23 - codice fiscale 00795960152.

Produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 822/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «ZEN» (cinnoxicam):

30 compresse mg 15
codice 027382011 (in base 10) 0U3N7V (in base 32);

10 supposte mg 30
codice 027382023 (in base 10) 0U3N87 (in base 32);

gr. 50 crema all'1,5%
codice 027382035 (in base 10) 0U3N8M (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Prophin S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 36 - codice fiscale 08784790159.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C. nuovo titolare: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117 - codice fiscale 05016350588.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina), via Pontina n. 100.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 823/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «NEODUPLAMOX»:

sospensione pediatrica ml 100
codice: 026141109 (in base 10) 0SXSFP (in base 32);

12 bustine gran. ped. mg 312.5
codice: 026141111 (in base 10) 0SXSFR (in base 32);

12 compresse rivestite g 1
codice: 026141147 (in base 10) 0SXSGV (in base 32);

I.V. flac. liof. mg 600 + fiala solv. ml 10
codice: 026141150 (in base 10) 0SXSGY (in base 32);

I.V. flac. liof. mg 1200 + fiala solv. ml 20
codice: 026141162 (in base 10) 0SXSHB (in base 32);

I.V. flac. liof. mg 2200
codice: 026141174 (in base 10) 0SXSHQ (in base 32);

I.V. ped. flac. liof. mg 550 + fiala solv. ml 10
codice: 026141186 (in base 10) 0SXSJ2 (in base 32);

12 bust. gran. g 1
codice: 026141198 (in base 10) 0SXSJG (in base 32).

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 1, codice fiscale 00776670150.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano) codice fiscale 00867930158;

Produttore: la specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata nello stabilimento consortile sito in Baranzate di Bollate (Milano) via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 824/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «SIMPLAMOX».

Sospensione estemporanea al 2,5% - ml 50 codice: 023300015 (in base 10) 0Q71XH (in base 32).

I.V. - 1 flac. g 1 liof. + 1 f. ml 4 solv. codice: 023300054 (in base 10) 0Q71YQ (in base 32).

IM/IV - 1 flac. mg 500 liof. + 1 f. ml 2,5 solv. codice: 023300066 (in base 10) 0Q71Z2 (in base 32).

12 compresse mg 750 codice: 023300078 (in base 10) 0Q71ZG (in base 32).

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano) via Leonardo da Vinci n. 1, codice fiscale 00776670150.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: Nuovo titolare: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867930158.

Produttore: la specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina km 10,400.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 825/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale LIDONEST 2% (lidocaina cloridrato) - anestetico locale, 1 fiala ml 10, codice: 027752017 (in base 10) 0UGXLK (in base 32), 1 flacone ml 50, codice: 027752029 (in base 10) 0UGXLX (in base 32).

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta) s.s. Appia (decreto ministeriale n. 557/1992 in data 13 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992).

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4 legge n. 67/1988;

la specialità medicinale è collocata nella classe *d)* di cui alla citata disposizione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 826/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: UNIQUIN (lomefloxacina) - 5 compresse mg 400 (decreto ministeriale n. 97/1991 in data 28 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1992).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara) contrata S. Emidio.

Modifiche apportate:

numeri di codice: 5 compresse mg 400 codice: 027944040 (in base 10) 0UNT38 (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

classe: *a)*;

la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti.

Decreto n. 827/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: MAXAQUIN (lomefloxacina) - 5 compresse mg 400 (decreto ministeriale n. 96/1991 in data 28 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1992).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Osculati, 9.

Modifiche apportate:

numeri di codice: 5 compresse mg 400, codice: 027943048 (in base 10) 0UNS48 (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

classe: *a)*;

la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti.

Decreto n. 828/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «CHIMONO» (lomefloxacina) - 5 compresse mg 400 (D.M. n. 95/1991 in data 28 dicembre 1991 e n. 457/1992 in data 13 giugno 1992 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1992 e n. 140 del 16 giugno 1992).

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifiche apportate:

numeri di codice: 5 compresse mg 400;

codice: 027957024 (in base 10) 0UP5T0 (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4 legge n. 67/1988:

classe: *a)*;

la collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti.

Decreto n. 829/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «ZERINOL» 30 confetti e 10 supposte adulti.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 supposta contiene:

principi attivi: paracetamolo mg 300, fenilpropanolamina cloridrato mg 25, clorfenamina maleato mg 2;

eccipienti: sodio metabisolfito mg 3, esteri gliceridi di acidi grassi saturi mg 1565;

1 confetto contiene:

principi attivi: paracetamolo mg 300, fenilpropanolamina cloridrato mg 25, clorfenamina maleato mg 2;

eccipienti: amido di mais mg 25, cellulosa microgranulare mg 35, polivinilpirrolidone mg 13,661, magnesio stearato mg 3, sodio carbossimetilcellulosa mg 15, talco mg 57,917, saccarosio mg 132,807, gelatina mg 2,907, polietilenglicole 6000 mg 1,661, calcio carbonato mg 10,797, clorofilla idrosolubile mg 0,05, gomma arabica mg 0,075, cera carnauba mg 0,125.

confezione: in sostituzione della confezione 30 confetti è autorizzata la confezione 20 confetti.

Numeri di codice e classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 confetti:
codice: 023427077 (in base 10) 0QBY07 (in base 32);
classe: *c)*.

10 supposte adulti:
codice: 023427089 (in base 10) 0QBY0K (in base 32);
classe: *c)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è suborinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti.

È autorizzata l'immissione in commercio dei lotti con la nuova composizione e i nuovi numeri di codice, prodotti a partire dal mese di settembre 1992.

Decreto n. 830/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «LACIREX» (lacidipina) - 14 compresse divisibili da mg 4.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Modifica apportata:

Produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: Le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Pisa, via Trieste n. 40.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 831/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinali:

IDRO P2 ASCORBICO 20 confetti;

IDRO P2 ASCORBICO forte - 30 confetti;

MODALINA (Trifluoperazina dicloridrato) - 30 confetti da mg 1;

MODALINA (Trifluoperazina dicloridrato) - 30 confetti da mg 2;

MUCOLITICO MAGGIONI (Domiodolo) - 30 confetti da 60 mg;

MUCOLITICO MAGGIONI (Domiodolo) - 60 confetti da 60 mg;

PARMODALIN - 25 confetti;

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo n. 40.

Modifica apportata:

Produttore: Le specialità medicinali suddette sono ora prodotte dalla Sanofi Winthrop anche nello stabilimento sito in Milano, via Piranesi n. 38, oltre che in quello sito in via Forlanini n. 23, con la possibilità di effettuare le operazioni terminali di confezionamento indifferentemente nell'uno o nell'altro dei due stabilimenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 832/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «ANSIOLIN» (diazepam) - ml 30 gocce orali allo 0,5% e 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso. 18

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla consociata estera Usiphar S.n.c. nello stabilimento sito in Compiegne - Route de Choisy au Bac - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 833/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «URICOZYME» (urato ossidasi) nella forma iniettabile, in confezione 3 fiale di liofilizzato + 3 fiale di solvente.

Titolare A.I.C.: Clin Midy - Parigi, rappresentata in Italia dalla Società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38.

Modifica apportata:

confezionamento: in sostituzione del confezionamento fiale di liofilizzato + fiale di solvente, è autorizzato il confezionamento flaconi di liofilizzato + fiale di solvente.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 834/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «UNITETRA» 8 capsule 250 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati - Industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «TETRACICLINA RECORDATI»;

numeri di codice - 8 capsule 250 mg - codice: 017638040 (in base 10) 0JU8NS (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere venduti dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 835/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «NADIR» 24 capsule 10 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati - Industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «METOCLOPRAMIDE RECORDATI»;

numeri di codice - 24 capsule 10 mg - codice: 022543058 (in base 10) 0PHYQL (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere venduti a decorrere dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 836/1992 del 12 novembre 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S - Bagsvaerd - Danimarca, rappresentata in Italia dalla società Novo Nordisk farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via dell'Imbrecciato n. 129, codice fiscale 03918040589.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: Modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia della titolare estera: da Novo Nordisk farmaceutici S.r.l. a Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via dell'Imbrecciato n. 129, codice fiscale 03918040589.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 837/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «ZERINOL» 10 supposte bambini.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «ZERINETTA» ed è scorporata dalla specialità medicinale «ZERINOL»;

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 1 supposta pediatrica contiene: principi attivi: paracetamolo mg 150, fenilpropanolamina cloridrato mg 12,5, clorfenamina maleato mg 1; eccipienti: sodio metabisolfito mg 1,5, esteri gliceridi di acidi grassi saturi mg 1073;

numeri di codice - 10 supposte pediatriche - codice: 028808018 (in base 10) 0VH4UL (in base 32);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: la specialità medicinale resta collocata nella classe *d)* di cui alla citata disposizione;

indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza e del raffreddore.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 838/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «X- PREP» (estratto concentrato di senna).

Titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5.

Modifiche apportate:

confezionamento: il confezionamento ora autorizzato è: flacone con tappo serbatoio;

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

nel tappo serbatoio: principio attivo invariato; eccipienti: saccarosio g 0,666;

nel flacone: eccipienti: saccarosio g 30,00; alcool etilico ml 5,52; propile p-idrossibenzoato g 0,0150; metile p-idrossibenzoato g 0,150; aroma cioccolato V 8127 ml 0,28125; aroma cacao 59297 A ml 0,001875; acqua depurata q.b. a ml 75;

numeri di codice - flacone con tappo serbatoio da g 0,150 × ml 75 - codice: 024514022 (in base 10) 0RD3H6 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, recanti il confezionamento e la composizione in eccipienti precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a partire dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 839/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale denominata «ACTIGRIP», nelle forme compresse e sciroppo.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36, codice fiscale 00407630581.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione, limitatamente alla preparazione sciroppo, è ora la seguente: ogni flacone da 100 ml contiene: principi attivi: triprolidina cloridrato 0,021 g, pseudoefredrina cloridrato 0,5 g, paracetamolo 2,5 g. Eccipienti: glicole propilenico 10,0 g, glicerolo 25,0 g, metile p-idrossibenzoato 0,1 g, mentolo 0,02 g, alcool etilico 10,0 ml, saccarina sodica 0,2 g, giallo chinolina (E 104) 0,010 g, sorbitolo (70%) non cristallizzabile 36,0 g, aroma di banana e vaniglia 0,1 ml, acqua depurata q.b. a 100,0 ml;

confezione: in sostituzione della confezione 30 compresse è autorizzata la confezione da 12 compresse;

confezioni, codici e classificazione (ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988):

- blister opaco da 12 compresse;

codice 024823041 (in base 10) 0RPK81 (in base 32);

classe *c)*; (a modifica di quanto stabilito con decreto ministeriale 7 ottobre 1992, *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1992);

- flacone di vetro da 100 ml di sciroppo con misurino dosatore tarato a 6 e 12 ml;

codice: 024823054 (in base 10) 0RPK8G (in base 32);

classe *c)*; (a modifica di quanto stabilito con decreto ministeriale 7 ottobre 1992, *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1992).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione della ricetta medica.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: 1° dicembre 1992.

Decreto n. 840/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «VERBORIL» (L-verbenone):

- 20 capsule mg 100;

codice 027048014 (in base 10) 0TTG2G (in base 32);

- 10 supposte mg 200 - adulti;

codice 027048026 (in base 10) 0TTG2U (in base 32);

- 10 supposte mg 50 - bambini;

codice 027048038 (in base 10) 0TTG36 (in base 32);

- 10 supposte mg 25 - lattanti;

codice 027048040 (in base 10) 0TTG38 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Proter S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 36, codice fiscale 00867740151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117, codice fiscale 05016350588;

produttore: la preparazione capsule è prodotta con le seguenti modalità: produzione, incapsulamento e operazioni terminali di confezionamento da parte della società Pharmagel S.p.a. nello stabilimento sito in Lodi (Milano), via Cremonesi, 4; operazioni terminali di confezionamento anche da parte della società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina), via Pontina, 100 dove vengono effettuati i controlli.

Le preparazioni supposte sono prodotte e controllate dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina), via Pontina n. 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 841/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «IODOSAN TOSSE», sciroppo ml 150.

Titolare A.I.C.: Dr L. Zambeletti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina km 10,400.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 842/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale denominata «ANEMIAL» (complesso ferrico gluconato sodico):

- 10 flaconcini per os da mg 40 (codice 025819069);
- 10 flaconcini per os da mg 62,5 (codice 025819071);
- 10 bustine per os da mg 40 (codice 025819083);
- 10 bustine per os da mg 62,5 (codice 025819095).

Titolare A.I.C.: Malesci - Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Rettifica apportata al decreto ministeriale n. 634/1992 del 29 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 1° agosto 1992).

«La specialità medicinale, limitatamente alle confezioni 10 flaconcini per os da mg 62,5 e 10 bustine per os da mg 62,5, resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, alle condizioni precedentemente previste. Le rimanenti confezioni 10 flaconcini per os da mg 40 e 10 bustine per os da mg 40 restano collocate nella classe *d)* di cui alla citata legge n. 67/1988».

Decreto n. 851/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «LUPIDON» (Virus Herpes Simplex), 12 fiale ml 1 tipo H e 12 fiale ml 1 tipo G.

Titolare A.I.C.: Hermal Kurt Hermann - Reinbek - Hamburg - Germania - rappresentata in Italia dalla società Bruschettini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, codice fiscale 00265870105.

Modifiche apportate:

numero di codice:

«H» - 12 fiale ml 1;

codice: 027387036 (in base 10) 0U3T4W (in base 32);

«G» - 12 fiale ml 1;

codice: 027387048 (in base 10) 0U3T58 (in base 32);

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988.

Le confezioni suindicate sono collocate in classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993, la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 852/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «GEFFER» nella forma 30 bustine granulato effervescente.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Uguzzone n. 5, codice fiscale 04843650153.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 30 bustine granulato è autorizzata la confezione 24 bustine granulato.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 bustina da 5 g di granulato effervescente contiene: metoclopramide cloridrato mg 5, dimeticone mg 50, potassio citrato mg 94,45, acido citrico mg 670, acido tartarico mg 152, sodio bicarbonato mg 1050; eccipienti: aroma arancia mg 30, saccarosio mg 2948,55.

Numeri di codice e classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

24 bustine granulato effervescente;

codice: 023358068 (in base 10) 0Q8UMN (in base 32);

classe *c)*.

Regime di dispensaszione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° gennaio 1993.

Decreto n. 853/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «LENISOL», nelle forme e confezioni: tubo crema 25 g, flacone lozione 75 g, flacone spray 25 e 50 g.

Titolare A.I.C. - Zeta farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Mentana, 38, codice fiscale n. 00330790247.

Modifiche apportate: denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «LENISUN».

Numeri di codice:

tubo crema 25 g, codice 027934052 (in base 10) 0UNIIC4 (in base 32);

flacone lozione 75 g, codice 027934064 (in base 10) 0UNIICJ (in base 32);

flacone spray 25 ml, codice 027934076 (in base 10) 0UNIICW (in base 32);

flacone spray 50 ml, codice 027934088 (in base 10) 0UNIID8 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti gia prodotti recanti i numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere venduti dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 854/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «COTHERA» (dimetossanato) nelle forme sciroppo e capsule.

Titolare A.I.C. - Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00150450591.

Modifiche apportate: numeri di codice:

flacone di sciroppo da 120 ml codice 015618046 (in base 10) 0GWMZY (in base 32);

20 capsule codice 015618059 (in base 10) 0GWNOC (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, classe *c)*.

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente decreto contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° gennaio 1993.

Decreto n. 855/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «ATINORM» nella forma 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 07696270581 (decreto ministeriale n. 348/1992 del 30 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992).

Modifiche apportate:

forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica in capsule è ora autorizzata la forma farmaceutica in compresse divisibili;

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi invariati; eccipienti: magnesio carbonato mg 160; amido di mais mg 116,9; sodio laurilsolfato mg 6,6; gelatina mg 4; magnesio stearato mg 10;

numeri di codice: 30 compresse divisibili: codice 028151025 (in base 10) 0UV37K (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

la specialità medicinale «ATINORM» nella nuova forma farmaceutica compresse divisibili resta collocata nella classe *a)* di cui alla citata disposizione, alle condizioni precedentemente previste.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della confezione 30 capsule del prodotto in parola non possono essere più venduti a partire dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 856/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «NEGATOL» (policresulene) nella preparazione ovuli.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: un ovulo da 3,50 g contiene: principio attivo invariato, eccipienti: acqua g 0,100, poliossietilenglicole 4000 g 0,524, e poliossietilenglicole 1500 g 2,776.

Produttore: Byk Gulden Lomberg GmbH - Costanza (Germania).

Operazioni terminali di confezionamento e controllo: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Cormano (Milano).

Decorrenza di efficacia del presente decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale aventi la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 857/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «ROIPNOL» (flunitrazepam) preparazione compresse da 1 mg, nelle confezioni da 20 e 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale n. 00747170157.

Modifica apportata:

confezione: in sostituzione della confezione 30 compresse da 1 mg è autorizzata la confezione da 10 compresse da 1 mg:

numeri di codice: codice 023328065 (in base 10) 0Q7XB1 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della confezione 30 compresse da 1 mg non possono essere più venduti a partire dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 858/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «PRONTO G» (cetilpiridinio cloruro) nelle forme 30 compresse orosolubili mg 1,5.

Titolare A.I.C.: Edmond Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Gadames n. 58, codice fiscale 00804270155.

Modifiche apportate: la specialità medicinale è ora denominata «NEO CORICIDIN GOLA».

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Schering - Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Produttore: Edmond Pharma S.r.l., stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano).

Confezioni: in luogo della confezione da 30 compresse è ora autorizzata la confezione da 20 compresse.

Numeri di codice: 20 compresse orosolubili × mg 1,5, codice 009089032 (in base 10) 08PD08 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

I lotti già prodotti della confezione 30 compresse orosolubili × mg 1,5 non possono essere più venduti dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 859/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «LEGOFER» (ferro proteinsuccinilato) nelle seguenti preparazioni e confezioni:

«20» 10 flaconcini monodose 400 mg;

codice: 025702010 (in base 10) 0SJCMU (in base 32);

«20» 20 bustine monodose 400 mg;

codice: 025702022 (in base 10) 0SJCN6 (in base 32);

«20» 20 compresse masticabili 400 mg;

codice: 025702034 (in base 10) 0SJCNL (in base 32);

«40» 10 flaconcini 800 mg;

codice: 025702046 (in base 10) 0SJCNY (in base 32);

«40» 12 bustine 800 mg;

codice: 025702059 (in base 10) 0SJCPC (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580 (DD.MM. 2 marzo 1987 e 1° settembre 1988).

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Asta medica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152; la specialità medicinale viene prodotta, controllata e confezionata secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 860/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «EPOXITIN» (eritropoietina da DNA ricombinante), soluzione sterile uso endovenoso, nelle forme e confezioni: 1 fiala e 1 flacone × ml 1 da 2.000 U/ml; 1 fiala e 1 flacone × ml 1 da 4.000 U/ml; 1 fiala e 1 flacone × ml 1 da 10.000 U/ml.

Titolare A.I.C.: Cilag S.a.r.l. di Levaillois - Perret (Francia), rappresentata in Italia dalla Janssen farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della materia prima e del semilavorato (preparazione della soluzione iniettabile in bulk) della specialità è ora effettuata dalla Ortho Biologics Inc. nello stabilimento sito in Manati (Portorico).

Le rimanenti fasi produttive continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato:

fabbricazione del prodotto finito partendo dal bulk e terminando con l'infialamento: Janssen Pharmaceutica N.V. Beerse (Belgio);

operazioni terminali di confezionamento e relativi controlli: Cilag AG - Hochstrasse - Schaffhausen (Svizzera).

La specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 861/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «SALBUTARD» (salbutamolo solfato) 30 compresse da 4 mg e 30 compresse da 8 mg.

Titolare A.I.C.: Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale 00714810157.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, a tempo indeterminato, dalla società Glaxo S.p.a., nello stabilimento consortile sito in S. Polo di Torrile (Parma).

Le operazioni di confezionamento in blister del prodotto stesso vengono effettuate sia dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Carnia n. 26.

In quest'ultimo stabilimento vengono effettuati anche i controlli sulla materia prima e sul prodotto finito.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 862/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «TOFRANIL» 10 fiale mg 25/ml 2.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. n. 233, km 20,500.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla consociata estera Laboratoires Ciba Geigy S.A., nello stabilimento sito in Huningue (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 863/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «SINSURRENE FORTE» soluzione iniettabile per via intramuscolare o endovenosa.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti n. 8.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata, limitatamente alla confezione da 5 dosi (5 fiala A + 5 fiala B) è ora prodotta dalla società Farmitalia Carlo Erba S.r.l., nello stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Milano n. 68.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 864/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «LIPODEL» (Pantetina) capsule da 300 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia - via XXV Aprile n. 69.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata, limitamente alla confezione da 30 capsule è ora prodotta anche dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina) via Nettunense, km 20,1.

I controlli ed il confezionamento della stessa sono effettuati anche dalla società L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l. nello stabilimento comune, sito in Limito (Milano) via Rivoltana n. 35.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 865/1992 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale «CALCITONINA SANDOZ» (calcitonina sintetica di salmone) nelle forme: «100» - 5 fiale x ml da U.I. 100 e «50» - 5 fiale x ml 1 da U.I. 50.

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1 - codice fiscale 07195130153 - (da ultimo modificata con D.M. n. 38/1992 del 29 gennaio 1992 e con D.M. n. 435/1992 del 28 maggio 1992).

Modifiche apportate:

produttore: limitamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento) delle confezioni importate allo stato sfuso sono effettuate, oltre che nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta, anche nello stabilimento consortile sito in Cinisello Balsamo (Milano) e nello stabilimento della società P.B. Paola Beltracchini & C. sito in Rescaldina (Milano), via S. Erasmo, 3;

confezionamento: tutte le confezioni della specialità medicinale contengono, oltre alle fiale, anche siringhe sterili apirogene.

Numeri di codice:

5 fiale x ml 1 da U.I. 100 + 5 siringhe sterili apirogene

codice: 023704048 (in base 10) 0QMDHJ (in base 32);

5 fiale x ml 1 da U.I. 50 + 5 siringhe sterili apirogene;

codice: 023704051 (in base 10) 0QMDHM (in base 32).

Nulla è innovato per quanto attiene alla classificazione delle confezioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 e ai relativi prezzi.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1992.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 866/1992 del 12 novembre 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini n. 20, codice fiscale 03988550376.

Modifica apportata:

Titolare: A.I.C.: modifica della ragione sociale da Gazzoni 1907 S.r.l. a Gazzoni 1907 S.p.a.; con sede e domicilio fiscale in Bologna via Barontini n. 20, codice fiscale 03988550376.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Decreto n. 867/1992 del 12 novembre 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Istituto farmochimico Nativelle S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Bechi, 3 - codice fiscale 03064040483.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: modifica della ragione sociale da Istituto farmochimico Nativelle S.p.a. a Procter e Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Bechi, 3 - codice fiscale 03064040483.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1992.

Provvedimento n. MCT 1/92 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «DESAMIN SAME».

Titolare A.I.C.: Savoma medicinali S.p.a., via Baganza - Parma.

Oggetto del provvedimento: modifica del sistema di erogazione. Il confezionamento ora autorizzato è un flaconcino richiuso con una pompetta nebulizzatrice avvitata al corpo del flacone con una ghiera non svitabile e presentante una capacità di dosata da 50 mcl.

Decorrenza del provvedimento: 16 novembre 1992.

Provvedimento n. MI 558 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «ALIMIX».

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti, 23.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

1) Trattamento dei disturbi dispeptici postprandiali (come peso epigastrico e nausea) in assenza di lesioni organiche del tubo digerente.

2) Trattamento sintomatologico delle gastroparesi di varia origine (es: da neuropatia diabetica).

3) Trattamento dei sintomi (bruciore e/o dolore retrosternale, rigurgito) e terapia di mantenimento del reflusso gastro-esofageo, compresa l'esofagite.

4) Trattamento sintomatologico del reflusso gastro-esofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica.

Decorrenza del provvedimento: 16 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 559 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «CIPRIL».

Titolare A.I.C.: Fisons italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cisterna di Latina (Latina), corso Repubblica, 151.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

1) Trattamento dei disturbi dispeptici postprandiali (come peso epigastrico e nausea) in assenza di lesioni organiche del tubo digerente.

2) Trattamento sintomatologico delle gastroparesi di varia origine (es: da neuropatia diabetica).

3) Trattamento dei sintomi (bruciore e/o dolore retrosternale, rigurgito) e terapia di mantenimento del reflusso gastro-esofageo, compresa l'esofagite.

4) Trattamento sintomatologico del reflusso gastro-esofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica.

Decorrenza del provvedimento: 16 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 560 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «PREPULSID».

Titolare A.I.C.: Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

1) Trattamento dei disturbi dispeptici postprandiali (come peso epigastrico e nausea) in assenza di lesioni organiche del tubo digerente.

2) Trattamento sintomatologico delle gastroparesi di varia origine (es: da neuropatia diabetica).

3) Trattamento dei sintomi (bruciore e/o dolore retrosternale, rigurgito) e terapia di mantenimento del reflusso gastro-esofageo, compresa l'esofagite.

4) Trattamento sintomatologico del reflusso gastro-esofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica.

Decorrenza del provvedimento: 16 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 576/92 del 12 novembre 1992

Specialità medicinale: «HIRUDOID» pomata.

Titolare A.I.C.: Luitpold Pharma GmbH - Monaco di Baviera (Germania).

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: tromboflebiti e flebiti superficiali, stati di infiammazione delle varici, ematomi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

92A5257

Autorizzazione all'importazione e alla vendita dell'acqua minerale Tre Cuori

Con decreto ministeriale n. 2815 del 23 dicembre 1992 sono state autorizzate l'importazione e la vendita in Italia dell'acqua minerale naturale estera Tre Cuori in recipienti di vetro della capacità di litri 0,25.

92A5222

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria europea 1992»

(Estrazione 10 novembre 1992)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Roma il 10 novembre 1992 e dell'abbinamento — per i premi di prima categoria — ai tre film finalisti in concorso nel «Cinefestival del Mondo Nuovo»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie S n. 24216:
L. 500 milioni abbinato al film «Moile... Moile»;

2) Biglietto serie I n. 11856:
L. 300 milioni abbinato al film «Sinfonia di una regata»;

3) Biglietto serie AI n. 29596:
L. 200 milioni abbinato al film «L'ultima montagna».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 150.000.000 cadauno ai seguenti biglietti:

1) Bigl.	serie	B	n.	97640	11) Bigl.	serie	AI	n.	03431
2)	»	D	»	18537	12)	».	AN	»	89290
3)	»	G	»	63066	13)	»	AO	»	80395
4)	»	L	»	02377	14)	»	AO	»	93825
5)	»	M	»	65823	15)	»	AR	»	46009
6)	»	M	»	83862	16)	»	AT	»	45099
7)	»	T	»	60674	17)	»	AU	»	75152
8)	»	U	»	82559	18)	»	BC	»	00686
9)	»	AB	»	67582	19)	»	BE	»	73079
10)	»	AD	»	36234	20)	»	BF	»	13013

C) *Premi di terza categoria* di L. 100.000.000 cadauno ai seguenti biglietti:

1) Bigl.	serie	B	n.	58542	14) Bigl.	serie	AO	n.	19838
2)	»	D	»	26138	15)	»	AO	»	98916
3)	»	O	»	90013	16)	»	AP	»	82668
4)	»	U	»	24997	17)	»	AS	»	88336
5)	»	V	»	84280	18)	»	AU	»	72726
6)	»	Z	»	54975	19)	»	AV	»	66210
7)	»	AA	»	34843	20)	»	AZ	»	37876
8)	»	AA	»	43640	21)	»	BA	»	17506
9)	»	AC	»	01742	22)	»	BC	»	17499
10)	»	AC	»	49829	23)	»	BC	»	26211
11)	»	AI	»	68984	24)	»	BE	»	33256
12)	»	AI	»	72595	25)	»	BL	»	94538
13)	»	AL	»	91076					

D) *Premi di quarta categoria* di L. 50.000.000 cadauno ai seguenti biglietti:

1) Bigl.	serie	D	n.	46258	16) Bigl.	serie	AD	n.	74585
2)	»	D	»	79008	17)	»	AE	»	80434
3)	»	F	»	95859	18)	»	AF	»	41986
4)	»	I	»	34538	19)	»	AG	»	12306
5)	»	M	»	66623	20)	»	AG	»	78152
6)	»	P	»	83064	21)	»	AP	»	21842
7)	»	Q	»	99968	22)	»	AQ	»	54414
8)	»	R	»	63633	23)	»	AR	»	45839
9)	»	U	»	13328	24)	»	AS	»	64342
10)	»	U	»	16122	25)	»	BA	»	13476
11)	»	U	»	26769	26)	»	BB	»	00125
12)	»	AA	»	77977	27)	»	BF	»	29034
13)	»	AB	»	33969	28)	»	BI	»	12067
14)	»	AB	»	57025	29)	»	BN	»	09491
15)	»	AC	»	95285	30)	»	BN	»	33430

E) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti:

Biglietto serie BA n. 40900 L. 6.000.000 (Premio europeo);
Biglietto serie S n. 24216 L. 3.000.000;
Biglietto serie I n. 11856 L. 2.000.000;
Biglietto serie AI n. 29596 L. 1.000.000.

Ai rivenditori dei biglietti vincenti i 20 premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

Ai rivenditori dei biglietti vincenti i 25 premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai rivenditori dei biglietti vincenti i 30 premi di quarta categoria L. 400.000 ciascuno.

92A5227

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta Alpenflex di Trento

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 la riscossione del carico tributario di L. 2.112.383.630 dovuto dal sig. Zanetti Remo, titolare della ditta Alpenflex, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Trento nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A5235

Sospensione della riscossione di carichi di I.V.A. ed accessori dovuti da alcune società

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1992 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 159.042.262 dovuto dalla S.r.l. Termotubi, con sede in Portoscuso, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cagliari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1992 la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 69.426.380 dovuto dalla ditta Sami di Deriu Antonio, con sede in Portoscuso, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cagliari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta Sami, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A5234

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1153 del 30 marzo 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della «Telethon 91» la donazione della somma di L. 40.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1104 dell'8 aprile 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Perkin Elmer» S.p.a. la donazione della somma di L. 26.000.000 per la prevenzione di effetti biologici dovuti ad inquinanti.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3784 del 13 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Editoriale Bresciana S.p.a. una donazione concernente un'apparecchiatura autorefrattometro del valore di circa L. 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3785 del 13 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p.a. una donazione concernente la somma di L. 20.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2297 del 14 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Cariplo una donazione concernente la somma di L. 120.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2307 del 14 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p.a. una donazione concernente la somma di L. 12.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3783 del 14 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Procter e Gamble S.p.a Italia» la donazione della somma di L. 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3786 del 14 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Francesco Angelini S.p.a. la donazione della somma di L. 1.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3787 del 14 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del collegio dei ragionieri di Brescia la donazione della somma di L. 5.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3789 del 14 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p.a. la donazione di un'apparecchiatura scientifica (registratore ambulatoriale della pressione arteriosa) del valore di circa L. 16.700.000 + I.V.A.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3790 del 14 luglio 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a. la donazione della somma di L. 9.000.000.

92A5239

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico di Asolo ad accettare una donazione

Con decreto n. 4688/II del 22 settembre 1992 del prefetto della provincia di Treviso il direttore didattico di Asolo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore di marca Konica tipo U-BIX 112 matricola n. 47000298 del valore di L. 750.000 disposta dal sig. Bin Giuseppe, capogruppo del Gruppo alpini Pagnano, sezione di Bassano del Grappa.

92A5223

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento di taluni organismi ufficiali idonei all'effettuazione degli accertamenti di assenza di virus sul materiale di moltiplicazione della vite.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 è sta riconosciuta l'idoneità all'effettuazione dei metodi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8 e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ai seguenti organismi:

Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;

Dipartimento di difesa delle piante dalle malattie della facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di Bari.

92A5236

MINISTERO DEL TESORO

N. 221

Media dei titoli del 10 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	53 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	95.850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.950
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,050
» » » 21- 4-1987/94	88,750
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,925
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,150
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,475
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,425
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,775
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,750
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,100
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,650
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,225
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,350
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,950
» » » » 1- 1-1988/93	99.625
» » » » 1- 2-1988/93	99,775
» » » » 1- 3-1988/93	99,775
» » » » 1- 4-1988/93	100,525
» » » » 1- 5-1988/93	100,625
» » » » 1- 6-1988/93	100,800
» » » » 18- 6-1986/93	99,200
» » » » 1- 7-1988/93	100 —
» » » » 17- 7-1986/93	99,400
» » » » 1- 8-1988/93	100,025
» » » » 19- 8-1986/93	99,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,850
» » » » 18- 9-1986/93	99,575
» » » » 1-10-1988/93	100,050
» » » » 20-10-1986/93	100,025
» » » » 1-11-1988/93	100,900
» » » » 18-11-1987/93	100,650
» » » » 19-12-1986/93	101,525
» » » » 1- 1-1989/94	99,650
» » » » 1- 2-1989/94	99,500
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,750
» » » » 1-10-1987/94	99,950
» » » » 1-11-1989/94	99,375
» » » » 1- 1-1990/95	98,600
» » » » 1- 2-1985/95	97,625
» » » » 1- 3-1985/95	95,875
» » » » 1- 3-1990/95	98,075
» » » » 1- 4-1985/95	95,325
» » » » 1- 5-1985/95	95,250
» » » » 1- 5-1990/95	98,575
» » » » 1- 6-1985/95	95,175
» » » » 1- 7-1985/95	96.075
» » » » 1- 7-1990/95	98,225
» » » » 1- 8-1985/95	96,325
» » » » 1- 9-1985/95	96,650
» » » » 1- 9-1990/95	97,925
» » » » 1-10-1985/95	97,500
» » » » 1-10-1990/95	98 —
» » » » 1-11-1985/95	98,875
» » » » 1-11-1990/95	98,550
» » » » 1-12-1985/95	99,525
» » » » 1-12-1990/95	98,950
» » » » 1- 1-1986/96	97,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,350
» » » » 1- 1-1991/96	98,050
» » » » 1- 2-1986/96	96,250
» » » » 1- 2-1991/96	97,275
» » » » 1- 3-1986/96	95,950
» » » » 1- 4-1986/96	95,200
» » » » 1- 5-1986/96	95,175
» » » » 1- 6-1986/96	95,600
» » » » 1- 7-1986/96	95,225

Certificati di credito del Tesoro	Ind.	1- 8-1986/96	95,450
» » »	»	1- 9-1986/96	95,950
» » »	»	1-10-1986/96	96,300
» » »	»	1-11-1986/96	98
» » »	»	1-12-1986/96	99,200
» » »	»	1- 1-1987/97	96,475
» » »	»	1- 2-1987/97	94,700
» » »	»	18- 2-1987/97	94,450
» » »	»	1- 3-1987/97	94,300
» » »	»	1- 4-1987/97	93,875
» » »	»	1- 5-1987/97	93,875
» » »	»	1- 6-1987/97	94,175
» » »	»	1- 7-1987/97	94,550
» » »	»	1- 8-1987/97	94,900
» » »	»	1- 9-1987/97	96,900
» » »	»	1- 3-1991/98	95,900
» » »	»	1- 4-1991/98	96
» » »	»	1- 5-1991/98	96,725
» » »	»	1- 6-1991/98	96,170
» » »	»	1- 7-1991/98	96,050
» » »	»	1- 8-1991/98	95,500
» » »	»	1- 9-1991/98	95,725
» » »	»	1-10-1991/98	95,650
» » »	»	1-11-1991/98	96,525
» » »	»	1-12-1991/98	96,875
» » »	»	1- 1-1992/99	95,675
» » »	»	1- 2-1992/99	94,950
» » »	»	1- 3-1992/99	95,250
» » »	»	1- 4-1992/99	95,225
» » »	»	1- 5-1992/99	96 —

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,650
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,450
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,250
» » »	12,50%	1-10-1993	98,350
» » »	12,50%	1-11-1993	98,525
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,500
» » »	12,50%	17-11-1993	98,650
» » »	12,50%	1-12-1993	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,525
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,875
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,825
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,575

92M10112

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,450
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96.675
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	96,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	95,225
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,125
» » »	12,00%	1-11-1991/96	95,175
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	94,975
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96,175
» » »	12,50%	1-11-1990/97	96,350
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	96.500
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	95,675
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,100
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,300
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	94
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96.300
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,800
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,175
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94.050

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	101,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,950
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,175
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,850
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,475
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,875
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,450
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,300
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	100,825
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100,950
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	95,800
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Basilicata

Con decreto ministeriale 10 novembre 1992 il rag. Capitanio Giuseppe, collaboratore amministrativo contabile, in servizio presso la soprintendenza archeologica della Basilicata, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Basilicata in sostituzione del dott. Mastromarino Giuseppe, funzionario amministrativo.

92A5237

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1992, registro n. 51 Difesa, foglio n. 335, sulla proposta del Ministero della difesa, a Ventura Livio, nato a Bagnara di Romagna (Ravenna) il 26 settembre 1915, distretto militare di Forlì, è stata ripristinata con effetto 20 maggio 1964 la medaglia d'argento al valore militare «sul campo» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1951, la cui perdita era stata notificata nel Bollettino ufficiale anno 1954, disp. 11, pag. 733.

92A5258

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti in Abano Terme

Con provvedimento n. 2931 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Terme Vena d'oro di Albertin Antonio e C., con sede in Abano Terme, via Valerio Flacco n. 59, codice fiscale n. 00249730284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Vena d'oro», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Albertin Massimo.

Con provvedimento n. 3560 del 16 giugno 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Igea Suisse Voltolina Silvio di Voltolina Giovanni e C., con sede in Abano Terme, via Busonera n. 15, partita IVA n. 00204320287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento, denominato «Igea Suisse», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Calvello Umberto.

92A5224

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, modifiche di autorizzazioni già concesse, rettifica di autorizzazione già concessa)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 2 novembre 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 789-1992 del 19 ottobre 1992, relativo alla specialità medicinale «MYCOBUTIN» alla pag. 32, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la frase «*Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto-legge n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.*» è sostituita dalla seguente frase: «*La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è stabilita nella misura del 30%.*».

92A5264

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 0 0 9 2 *

L. 1.200